

VII CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA
DEI PROFESSORI UNIVERSITARI DI DIRITTO COMMERCIALE
"ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE"

**"L'INFLUENZA DEL DIRITTO EUROPEO SUL DIRITTO COMMERCIALE
ITALIANO: VALORI, PRINCIPI, INTERESSI"**

Roma, 26-27 febbraio 2016

GIULIA PROIETTI *

**Gli incentivi europei verso un'impresa responsabile. Dai
fondi d'investimento dedicati all'imprenditoria sociale alle
società benefit.**

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La causa del contratto di società nell'ordinamento italiano. - 3. Gli interventi europei verso un'impresa responsabile. - 4. L'influenza del diritto europeo sul legislatore italiano e l'introduzione delle società *benefit*.

1. Premessa.

La responsabilità sociale d'impresa, anche nota con il termine di Corporate Social Responsibility (CSR), è l'insieme delle pratiche di natura etica attuate spontaneamente dalle aziende per la gestione efficace dei problemi d'impatto sociale ed etico derivanti dall'attività d'impresa¹.

* Dottoranda in Diritto dell'Economia e dell'Impresa, Università "La Sapienza", Roma; Florida Attorney at law; giulia.proietti@hotmail.com.

¹ "La maggior parte delle definizioni della responsabilità sociale delle imprese descrivono questo concetto come l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. Essere socialmente responsabili significa non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di là investendo "di più" nel capitale

L'Unione Europea, in ritardo rispetto all'esperienza statunitense², cominciava ad esprimere il proprio interesse in materia attorno al 2003, prospettando le potenzialità della CSR di trasformare il mercato europeo nell' *"economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo, capace di una crescita economica sostenibile accompagnata da un miglioramento quantitativo e qualitativo dell'occupazione e da una maggiore coesione sociale"*. Nel giugno 2001, infatti, il Consiglio europeo di Göteborg³ aveva posto l'attenzione sulla necessaria convivenza nel lungo termine tra crescita economica, coesione sociale e tutela dell'ambiente⁴.

A dieci anni di distanza, la Commissione Europea, tornando sul punto, ha modificato la definizione di CSR dalla mera *"integrazione*

umano, nell'ambiente e nei rapporti con le altre parti interessate. L'esperienza acquisita con gli investimenti in tecnologie e prassi commerciali ecologicamente responsabili suggerisce che, andando oltre gli obblighi previsti dalla legislazione, le imprese potevano aumentare la propria competitività. L'applicazione di norme sociali che superano gli obblighi giuridici fondamentali, ad esempio nel settore della formazione, delle condizioni di lavoro o dei rapporti tra la direzione e il personale, può avere dal canto suo un impatto diretto sulla produttività. Si apre in tal modo una strada che consente di gestire il cambiamento e di conciliare lo sviluppo sociale e una maggiore competitività.

La responsabilità sociale delle imprese non dovrebbe tuttavia essere considerata come un sostituto alla regolamentazione o alla legislazione riguardante i diritti sociali o le norme ambientali, compresa l'elaborazione di una nuova normativa adeguata. Nei paesi in cui tali regolamentazioni non esistono, gli sforzi dovrebbero concentrarsi sulla creazione di un contesto regolamentare o legislativo adeguato al fine di definire una base equa, a partire dalla quale potrebbero essere sviluppate le prassi socialmente responsabili."

Libro Verde: Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese, Commissione Europea 18/7/2001.

² E in forma di "dipendenza culturale" rispetto al fenomeno americano, LIBERTINI, M., *Economia sociale di mercato e responsabilità sociale dell'impresa*, in *La responsabilità sociale dell'impresa*, In ricordo di Giovanni Auletta, a cura di Di Cataldo, V., Sanfilippo, P. M., Torino, 2013 p. 25.

³ Riunito in sessione straordinaria nei giorni 15-16 del mese di giugno 2001 su proposta della Commissione europea per l'approvazione del documento intitolato *"Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile"*.

⁴ *Conclusioni della Presidenza*, Consiglio Europeo di Götenberg, 15-16 giugno 2001.

volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate” ad una vera e propria forma di *“responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società*⁵. L’implementazione di pratiche ambientali e sociali nell’ottica europea sembra costituire, pertanto, un’aspettativa sociale a carico delle aziende, volta a mitigare l’impatto avverso e a creare valore condiviso tra gli azionisti, gli altri soggetti interessati e la collettività in generale.

Sulla base di questo assunto, la Commissione Europea ha studiato un programma per l’incentivazione delle pratiche di CSR, unendo a misure politiche volontarie una regolamentazione complementare, volta a promuovere la trasparenza e creare stimoli di mercato per le imprese responsabili.

Tra le azioni del programma si annoverano l’introduzione di obblighi giuridici per garantire la conoscenza delle pratiche di CSR e la creazione di un mercato finanziario dedicato alle imprese socialmente attive; obiettivi attuati, rispettivamente, con la direttiva n. 95/2014 riguardante la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario di imprese di grandi dimensioni e il regolamento n. 346/2013 sui fondi qualificati per l’imprenditoria sociale (EuSef).

Il presente contributo intende analizzare come l’interesse europeo a stimolare una crescita sostenibile e ad accrescere la responsabilità sociale delle imprese coinvolte abbia orientato il legislatore italiano a considerare l’utilità sociale sottesa all’esercizio di attività economica e a predisporre provvedimenti normativi che potrebbero condurre ad un ripensamento della causa sottesa al contratto di società.

⁵Commissione Europea, 25/10/2011, COM (2011) n. 68.

2. La causa del contratto di società nell'ordinamento italiano.

Il dibattito sulla causa delle società lucrative e sul valore da attribuire al dettato dell'art. 2247 c.c. ha impegnato larghissima dottrina⁶ e richiederebbe un intervento approfondito che esula dagli scopi del presente contributo. In queste righe si intende, invece, delineare l'*excursus* legislativo che ha portato ad un ridimensionamento del requisito di divisione degli utili tra i soci delle società del Libro V del codice civile. Come ben noto, infatti, l'art. 2247 c.c. definisce la società come il contratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili. La lettura dell'articolo ha portato ad individuare, da sempre, una causa complessa⁷, contraddistinta dal conferimento ai fini dell'esercizio d'impresa, da una parte, e dal perseguimento dello scopo lucrativo dall'altra.

Già ai tempi dell'introduzione del codice civile, tuttavia, parte della dottrina ravvisava una contraddizione del sistema laddove si sceglieva di includere nella fattispecie societaria anche realtà contraddistinte da uno scopo diverso, come le cooperative e i consorzi, caratterizzati dal perseguimento di fini mutualistici e consortili. La dottrina più rigorosa, pertanto, preferiva definire le società come quelle fattispecie costituite per l'esercizio in comune di attività economica a scopo lucrativo, mutualistico o consortile⁸. Il perseguimento di un vantaggio di tipo economico a favore

⁶ MARASÀ, G., *Le società senza scopo di lucro*, Milano, 1984; SANTINI, G., *Tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, I, 151 ss.; ZANELLI, E., *La nozione di oggetto sociale*, Milano, 1962, 99 ss.; OPPO, G., *L'essenza della società cooperativa e gli studi recenti*, in *Riv. dir. civ.*, 1959, I, 369 ss.; VERRUCOLI, P., *La società cooperativa*, Milano, 1958, 140 ss.; BONFANTE, G., *La legislazione cooperativa. Evoluzione e problemi*, Milano, 1984; ASCARELLI, T., *Riflessioni in tema di consorzi, mutue, associazione e società*, in *Saggi di diritto commerciale*, Milano, 1955 p. 273 ss.

⁷ Cass., 14 ottobre 1958, n. 3251, in *Foro It.*, 1958, I, 1617

⁸ GRAZIANI, A., *Diritto delle società*, IV ed., Napoli, Morano, 1960, 8; BUONOCORE V., (a cura di), *Manuale di diritto commerciale*, VI ed., Torino, Giappichelli, 2005, 132;

dei soci, derivante dalla possibile divisione degli utili o dal risparmio di spesa, rimaneva, in ogni caso, un elemento comune a tutte le fattispecie societarie nell'impianto originario del codice. Per questo motivo, per larga dottrina⁹, lo scopo di lucro rappresentava un elemento fondamentale della fattispecie societaria.

L'assetto delineato veniva, in seguito, incrinato dalla scelta del legislatore di adottare lo schema societario per fattispecie prive di scopi di lucro, come le società pubbliche o le società calcistiche. Tramite leggi speciali si derogava, così, ad uno dei requisiti causali del contratto di società, ossia lo scopo di divisione degli utili. Il delimitato ambito di operatività delle società di diritto speciale, tuttavia, non permetteva di sancire definitivamente il tramonto dello scopo di lucro per le società ordinarie, nonostante in dottrina cominciasse ad affermarsi la teoria della neutralità delle forme giuridiche¹⁰.

Un'ulteriore scossa alla definizione codicistica del contratto di società e alla presunta illegittimità di società senza scopo di lucro fu rappresentato dall'introduzione, nel 1991, della disciplina sulle cooperative sociali: società cooperative contraddistinte da finalità non

CAMPOBASSO, G.F., *Manuale di diritto commerciale*, IV ed. a cura di M. Campobasso, Torino, Utet, 2007, 127 s.

⁹ Per tutti FERRARA, F. jr, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 1987, 224: " *E' essenziale che il vantaggio patrimoniale sia destinato ai soci; la società è un istituto egoistico. In presenza di un patto esplicito per cui l'utile della società debba essere erogato a scopi di beneficenza o per finalità politiche o religiose, potremmo essere di fronte ad un'attività di impresa ma non ad una società*".

¹⁰ SANTINI, G., *Tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, I, 155, DE GIORGI, M.V., *Le persone giuridiche in generale, le associazioni, le fondazioni*, in *Tratt. Rescigno*, 2, I, Torino, 1982, p. 445, RESCIGNO P., *Intervento Conclusivo*, in *Amministrazione e rappresentanza negli enti diversi dalle società*, Milano, 1990 p. 465 ss., CIRILLO P. G., *La società pubblica e la neutralità delle forme giuridiche soggettive*, in *Diritto amministrativo ed economia : una sinergia per la competitività del paese : atti del 60. Convegno di studi di scienza dell'amministrazione*, Milano 2015, p. 201 e ss.

mutualistiche¹¹, bensì di solidarietà sociale, e caratterizzate da scopi solo marginalmente lucrativi. Dette società, infatti, si caratterizzano per la previsione di limiti quantitativi entro i quali la remunerazione del capitale è considerata legittima, al fine di salvaguardare le dichiarate finalità sociali e giustificare i vantaggi fiscali riconosciuti¹². Per le cooperative sociali, pertanto, lo scopo lucrativo, pur essendo degradato a scopo secondario, resta una delle finalità sottese all'esercizio di attività d'impresa¹³.

Il necessario perseguimento di uno scopo egoistico viene, invece, definitivamente contraddetto dall'introduzione nel nostro ordinamento della disciplina sull'impresa sociale¹⁴, con cui si tipizza la possibilità di esercitare attività d'impresa in forma societaria in assenza dello scopo di lucro¹⁵. La previsione ha una portata ideologica importante, decretando

¹¹ BUONOCORE, V., voce *Società Cooperative*. II) *Cooperative speciali*, in *Enc. Giuri.*, XXIX, 1993, 7.

¹² Specularmente, le carenze dello Stato *welfare* fanno emergere nuove realtà, "terze" rispetto agli attori classici della sfera pubblica e del mondo societario, caratterizzate da finalità di solidarietà e sociali e raggruppate sotto il cappello comune del "c.d. Terzo Settore". Le tipologie giuridiche rivestite dagli enti del terzo settore sono le più svariate, complice una legislazione "schizofrenica": agli enti del Libro I del codice civile, quali associazioni e fondazioni, si aggiungono gli acronimi più svariati, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazione non governative per la cooperazione internazionale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Se all'interno di questo "groviglio normativo" si vuole ravvisare un elemento comune alle varie fattispecie, questo è rintracciabile nell'assenza dello scopo di lucro, garantito da serrati divieti di distribuzione degli utili e di devoluzione del patrimonio. Il concetto di Terzo Settore finisce, così, per sovrapporsi e coincidere con il concetto di *non profit* di derivazione anglosassone. Vd. DE GIORGI, M.V., *Il nuovo diritto degli enti senza scopo di lucro: dalla povertà delle forme codicistiche al groviglio delle leggi speciali*, in *Riv. dir.civ.*, 1999, I, 287 ss.

¹³ Per questo motivo la fattispecie è stata da sempre considerata l'anello di congiunzione tra il c.d. "Terzo settore", per la dichiarata vocazione sociale, ed il mercato, per la possibilità di remunerazione del capitale.

¹⁴ D.lgs. 155/2006.

¹⁵ Finalità principale della normativa, come si legge nella relazione di accompagnamento, è temperare la rigida dicotomia tra il Libro I e il Libro V del codice civile sancendo espressamente la compatibilità tra impresa e perseguimento esclusivo di fini sociali. Art. 2 comma 3 d.lgs. 155/2006.

espressamente la legittimità di società non lucrative¹⁶, in deroga all'art. 2247 c.c., sebbene per le società ordinarie si ritenga che lo scopo di lucro rimanga un elemento essenziale¹⁷. Proprio l'impossibilità di remunerare il capitale, peraltro, ha decretato l'insuccesso della normativa, rivelatasi presto uno strumento poco utilizzato e decisamente inefficace nell'ottica di incoraggiamento dell'imprenditoria a vocazione sociale¹⁸, dimostrando la limitata appetibilità dell'esercizio d'impresa in forma societaria in mancanza della possibilità di perseguire uno scopo di lucro soggettivo.

A pochi anni di distanza il d.L. n. 179/2012 ha arricchito ulteriormente lo scenario, introducendo la nuova qualifica societaria di *start-up* innovativa a vocazione sociale (SIAVS), una società di capitali operante all'interno dei settori d'interesse pubblico individuati per le imprese sociali¹⁹. La normativa delle SIAVS risolve la combinazione tra mercato e finalità sociali in modo specularmente opposto a quanto previsto per le imprese sociali: per la prima volta, infatti, si ammette l'esistenza d'iniziativa imprenditoriali a rilevanza sociale "fuori da un

L'art. 3 del decreto legislativo 155/2006, infatti, vieta per le fattispecie rientranti nella definizione di impresa sociale la distribuzione in favore dei soci degli utili derivanti dall'esercizio d'impresa, anche in via indiretta. L'impresa sociale, infatti, è in primo luogo un ente appartenente al Terzo Settore e ciò comporta che la distribuzione degli utili sia considerata una sorta di <<tabù>>, una pietra cardine che la distingue dal mondo *profit*.

¹⁶ In materia vd. MARASÀ, G., *Le società senza scopo di lucro*, Milano, 1984.

¹⁷ Nonostante l'evidente stridio tra la normativa sull'impresa sociale ed il dettato di cui all'art. 2247 c.c., non manca chi ritenga persistere lo scopo lucrativo dei tipi societari, ravvisando nella nuova fattispecie una "società anomala", di carattere eccezionale. Vd. GINEVRA, E., *L'impresa sociale: verso un'evoluzione del sistema?* in *Riv. soc.*, 6, 2007, p. 1238.

¹⁸ Al 21 novembre 2015 si registrano solo 795 imprese sociali iscritte nel registro delle imprese, escluse le 224 che ricoprono anche la qualifica di cooperativa sociale contro le oltre 10.000 *Community Interest Companies* del Regno Unito.

¹⁹ A garanzia e produrre un'autocertificazione attestante l'effettiva operatività, il perseguimento di finalità di interesse generale e documentare l'impatto sociale prodotto attraverso la redazione di un apposito prospetto, il c.d. "Documento di descrizione di impatto sociale". Si prevede, inoltre, l'iscrizione a una sezione speciale del registro delle imprese, accessibile gratuitamente e in forma di database aperto. Registro consultabile on-line all'indirizzo: <http://startup.registroimprese.it>

*perimetro prettamente non profit*²⁰ e la convivenza tra interessi di lucro e perseguimento di finalità di tipo sociale. Il legislatore pone l'attenzione sui risultati sociali generati dal nuovo tipo d'impresa e punta sulla sua remuneratività, piuttosto che scoraggiarla, facilitando il reperimento di capitali tra il pubblico. A carico della SIAVS si prevedono l'obbligo di operare all'interno dei settori a rilevanza sociali indicati dal legislatore e di redigere un documento informativo annuale di descrizione dell'impatto sociale raggiunto²¹. La linea, sinora fortemente marcata, tra *profit* e *non profit* si fa più labile e meno rilevante, e si sperimenta la convivenza di finalità di lucro e finalità sociali.

Se fin dagli albori della riforma del 1942 potevano sussistere ragionevoli dubbi sulla nozione di società offerta dall'art 2247 c.c. incentrata sullo scopo lucrativo, le fattispecie di diritto speciale introdotte nel tempo non hanno fatto altro che confermare tali perplessità, decolorando progressivamente lo scopo di lucro e affiancando allo stesso finalità sociali nel caso delle SIAVS, degradandolo a finalità secondaria nelle cooperative sociali e, persino, negandolo del tutto per le imprese pubbliche, le società calcistiche e, recentemente, per le imprese sociali²². Per le società ordinarie, tuttavia, in assenza di un'espressa abrogazione dell'art. 2247 c.c., lo scopo di lucro sembra permanere un elemento essenziale del contratto di società e la massimizzazione dei profitti l'obiettivo verso il quale indirizzare la gestione dell'impresa, come ha

²⁰ RANDAZZO, R., TAFFARI G., *Riforma del Terzo Settore e Impact Investing*, in *Cooperative e Enti Non Profit*, 2015 p. 60.

²¹ Ministero dello sviluppo economico, *Guida per startup innovative a vocazione sociale alla reazione del "Documento di Descrizione dell'Impatto Sociale"*, 21 gennaio 2015.

²² Per completezza vanno annoverate anche le società per la gestione dei fondi mutualistici e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11, comma 1, l. n.59/1992, e le società di cui agli artt. 61 e 80 T.U.F.

ribadito la Corte di Cassazione in una recente pronuncia²³. Anche questo assunto, tuttavia, potrebbe essere incrinato dagli interventi di diritto europeo e dalle strategie di policy adottate per incentivare il comportamento responsabile delle imprese nel quadro di un'Europa efficiente e sempre più interessata all'impatto sociale del mercato.

2. Gli incentivi europei verso un'impresa responsabile.

Nella risoluzione del 19 febbraio 2009 (2008/2250 (INI) il Parlamento Europeo ha riconosciuto come l'economica sociale *«unendo redditività e solidarietà ,svolg[er] un ruolo essenziale nell'economia europea permettendo la creazione di posti di lavoro di qualità e il rafforzamento della coesione sociale, economica e territoriale, generando capitale sociale, promuovendo la cittadinanza attiva, la solidarietà e una*

²³ Cass. 12 aprile 2005, n. 7536 in *IlCaso.it*, 6245. "Secondo i risultati che riscuotono il più generale consenso in dottrina e in giurisprudenza, dunque, non è consentita la creazione di un tipo di società che non corrisponda ad alcuno dei modelli specificamente previsti dal legislatore. Le parti, libere di scegliere il modello di società più conveniente ai loro interessi, dispongono bensì di una certa autonomia negoziale, la quale, però, incontra il limite delle norme imperative che definiscono il modello sociale prescelto." ... "In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha tradizionalmente ribadito che lo scopo di lucro soggettivo è essenziale al contratto di società (Cass. 14 ottobre 1958 n. 3251; 6 aprile 19(6 n. 907), non essendo sufficiente il mero esercizio in forma collettiva di un'attività economica produttiva (Cass. 30 marzo 1973 n. 889): come tale, esso non può essere escluso nella società per azioni, quale disciplinata nel codice civile. A questo principio si è autorevolmente obiettato che l'originario legame, esistente nella disciplina del codice civile, tra forma della società e suo contenuto, è stato messo in ombra dall'impiego che il legislatore ha fatto poi della forma della società per azioni, utilizzandola come struttura per il perseguimento di scopi diversi; e Questa dottrina è stata ricordata anche nella discussione orale. L'insegnamento della dottrina, tuttavia, se descrive efficacemente una linea di tendenza della legislazione, non giustificherebbe la conclusione che, attualmente, l'autonomia statutaria delle società capitalistiche possa creare società per azioni o a responsabilità limitata senza scopo di lucro, fuori dei casi espressamente previsti da norme di legge."

visione dell'economia fatta di valori democratici e che ponga in primo piano le persone, nonchè appoggiando lo sviluppo sostenibile e l'innovazione sociale, ambientale e tecnologica».

La Commissione Europea, su invito del Parlamento, il 25 ottobre 2011 ha avviato la *Social Business Initiative* con lo scopo di promuovere e incoraggiare l'imprenditoria sociale all'interno degli obiettivi di Horizon 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Sulla scia di questa spinta verso un'economia globale sostenibile che riesca a coniugare redditività a lungo termine, giustizia sociale e protezione dell'ambiente, due sono gli interventi europei di maggior rilievo che si apprestano ad esercitare una forte influenza sul diritto commerciale italiano.

In primo luogo, il regolamento 346/2013 con cui è stata istituita una particolare categoria di fondi di investimento: i fondi qualificati per l'imprenditoria sociale (EuSef). Il regolamento, prendendo atto dell'interesse dei nuovi investitori a prediligere imprese sociali miranti alla realizzazione di risultati misurabili e a forte impatto sociale, detta condizioni uniformi per l'acquisto della qualifica di EuSef e per la nascita di un mercato interno avente ad oggetto i relativi strumenti finanziari.

In particolare, all'art. 3 si definisce «fondo qualificato per l'imprenditoria sociale»: un organismo di investimento collettivo che intenda investire almeno il 70% del proprio capitale sottoscritto in investimenti "ammissibili". Un' «impresa di portafoglio ammissibile», invece, è definita come un'impresa che abbia come obiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili e che utilizzi i propri utili prioritariamente per raggiungere i propri obiettivi sociali.

A completamento dell'azione di sostegno all'*impact investing* e all'imprenditoria sociale in generale, nel 2013 è stato istituito il Social Impact Accelerator (SIA), definito come la prima partnership pan-Europea

tra pubblico e privato volta a facilitare gli investimenti di *equity* indirizzati all'imprenditoria sociale. Il fondo, creato dall'EIB Group, gruppo europeo di investimenti bancari, rientra all'interno di una strategia pionieristica volta a supportare tramite nuove infrastrutture l'*impact investing* e lo sviluppo di un mercato finanziario responsabile e sostenibile. Gli iniziali 60 milioni di euro mobilizzati dal SIA nel primo anno d'attività, hanno raggiunto nel 2015 i 243 milioni, anche grazie al contributo della EIB Group, Deutsche Bank e di altri investitori esterni²⁴.

La nascita di simili opportunità di finanziamento ha imposto al legislatore italiano di adeguare la disciplina sull'impresa sociale italiana dettata al d.lgs. 155/2006 al fine di consentire una, seppur limitata, remunerazione del capitale e l'accesso ai fondi dedicati.

Come si legge nel disegno di legge di riforma dell'impresa sociale²⁵, infatti, la previsione di fondi strutturali europei "*ci sollecita a mettere la nostra legislazione in grado di funzionare nel modo migliore, al fine di non perdere significative opportunità per potenziare l'offerta di servizi alla persona e alla comunità e favorire la crescita.*" Diversamente la perdita sarebbe duplice: oltre alla mancata realizzazione di benefici in termini sociali, si rinunciarebbe alle rilevanti opportunità finanziarie offerte alle imprese sociali.

Per questo motivo, il disegno di legge delega sulla riforma del terzo settore, prevede, all'art. 6 l'adeguamento della disciplina dell'impresa sociale alle istanze di matrice europea e alla nozione di *social enterprises* europea²⁶. L'impresa sociale sarà, così, definita come un'impresa privata

²⁴HARVEY, J., *EIF launches a social impact investing fund of funds*, available at http://www.eif.org/what_we_do/equity/news/2013/social_impact_accelerator.htm

²⁵ Disegno di legge n. 1418 "Disposizioni a sostegno dell'impresa sociale" , presentato alla Presidenza dal governo presieduto da M. Renzi il 27 marzo 2014.

²⁶ A social business/social enterprise is an undertaking:
whose primary objective is to achieve social impact rather than generating profit for owners and shareholders,

con finalità d'interesse generale, avente come obiettivo *primario*, e non più esclusivo, la realizzazione d'impatti sociali positivi, e che destina i propri utili *prevalentemente* al raggiungimento di obiettivi sociali. Alla lettera c) dello stesso articolo si richiede l'introduzione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili, tali da assicurare, in ogni caso, la *prevalente destinazione* al conseguimento degli obiettivi sociali. In virtù della riforma, pertanto, l'impresa sociale dovrebbe acquistare le connotazioni tipiche delle cooperative sociali, unendo redditività e finalità sociali, facendo venir meno un tabù spesso collegato al Terzo Settore, quale il divieto di distribuzione degli utili.

Il secondo intervento europeo rilevante ai fini del presente contributo è rappresentato dalla direttiva n. 95/2014 riguardante la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario di imprese di grandi dimensioni. La normativa, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 6 dicembre 2016, introduce l'obbligo di inserire nei documenti finanziari di imprese considerate rilevanti²⁷ dichiarazioni contenenti le strategie e i progetti attuati in ambito sociale, ambientale, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

Con la direttiva, il legislatore europeo pone l'attenzione sull'importanza della comunicazione da parte delle imprese delle informazioni riguardanti i risultati d'impresa e il relativo impatto sulla società, al fine di fornire un quadro completo e fedele delle politiche

which uses its surpluses mainly to achieve these social goals,
which is managed by social entrepreneurs in an accountable, transparent and innovative way, in particular by involving workers, customers and stakeholders affected by its business activity.

Social Business Initiative, 2011.

²⁷ Al fine di evitare che gli obblighi di informazione si trasformino in indebiti oneri amministrativi supplementari, si limita la portata della direttiva alle sole imprese di grandi dimensioni, che costituiscono enti di interesse pubblico, sulla base di parametri relazionati al numero medio di dipendenti, al totale di bilancio e al fatturato netto.

adottate, dei rischi connessi e accrescere la fiducia degli investitori e dei consumatori. L'obiettivo è di mantenere uno sviluppo economico compatibile con l'equità sociale e gli ecosistemi, operante quindi in regime di equilibrio ambientale²⁸.

Le informazioni dovranno essere fornite in relazione agli aspetti per cui appare più probabile che si possano realizzare o si siano già concretizzate gravi ripercussioni sociali e ambientali. In particolare, con riferimento agli aspetti ambientali, si richiedono informazioni dettagliate riguardanti l'impatto attuale e prevedibile delle attività d'impresa sull'ambiente, salute e sicurezza; l'utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili e/o non rinnovabili, le emissioni di gas a effetto serra, l'impiego di risorse idriche e l'inquinamento atmosferico. Relativamente agli aspetti sociali, le informazioni fornite riguarderanno le azioni intraprese per garantire l'uguaglianza di genere, l'attuazione delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, le condizioni lavorative, il dialogo sociale, il rispetto del diritto dei lavoratori di essere informati e consultati, il rispetto dei diritti sindacali, il dialogo con le comunità locali, e/o le azioni intraprese per garantire la tutela e lo sviluppo di tali comunità.

Qualora, invece, l'impresa non adotti nessuna delle politiche evidenziate, si richiede una spiegazione "*chiara e articolata*" dell'assenza e delle motivazioni ad essa sottese.

La previsione della direttiva europea non è completamente nuova nel nostro ordinamento: già l' art. 2428 c.c., infatti, prevede la possibilità di indicare nella relazione di gestione degli amministratori "*se del caso*" indicatori non finanziari attinenti all'ambiente e al personale. Con il

²⁸ Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 1987. Report Bruntland. Disponibile all'url: <http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf>

recepimento della direttiva, tuttavia, le informazioni di carattere non finanziario diventeranno un contenuto obbligatorio dei bilanci d'impresa di grandi dimensioni, corredato dall'obbligo di motivazione in caso di mancata attuazione di politiche ambientali e sociali. L'impostazione rispecchia il mutato approccio verso le strategie di CSR, considerate non più quali iniziative volontarie lasciate alla discrezionalità delle singole società ma come politiche necessarie e socialmente attese.

Lo sviluppo e l'evoluzione della rendicontazione sociale è la risposta alla crisi di legittimità in cui sono cadute le imprese per effetto dei cambiamenti economici, sociali e culturali nei singoli paesi. La novità è ancora più rilevante se si considera che il dibattito circa la capacità giuridica delle società di compiere atti liberali ha diviso dottrina e giurisprudenza in tempi relativamente recenti²⁹. È interessante notare come si sia passati dal negare la capacità delle società di perseguire scopi ulteriori rispetto a quelli lucrativi³⁰ ad introdurre un obbligo di documentazione delle strategie sociali attuate e alla richiesta di motivazione in caso di loro assenza. Le strategie ambientali e d'impatto sociale, infatti, richiedono lo stanziamento di parte degli utili della società

²⁹ MANENTI, C., *Sul concetto di donazione*, in Riv. dir. civ., 1911, p. 342 ss.; MESSINEO, F., *Manuale di diritto civile e commerciale*, Milano, 1954, voi. 1V,1, 1, p. 5; Cass. 20 gennaio 1964 n. 111, in *Rep. giur. it.*, 1964, voce « Donazione » n. 1; Cass. 27 aprile 1968 n. 1320, in *Giur. it. Mass*, 1968, p. 466; Cass. 19 novembre 1971 n. 3322, in *Giur. it. Mass*. 1 1971, p. 1716.

³⁰ "I concetti di attività economica e di lucro sono incompatibili con quello di liberalità, che costituisce l'essenza della donazione; utilità e liberalità sono concetti contraddittori: dove c'è l'una non ci può essere l'altra. Attività economica significa vantaggio ed utile economico, liberalità vuol dire altruismo e disinteresse." BIONDI, B., *Le donazioni*, in Trattato di diritto civile, diretto da F. Vassalli, vol. 12 tomo 4°, Torino, 1961, p. 222; nello stesso senso TORRENTE, A., *La donazione*, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da Cicu-Messineo, vol. 22, Milano, 1956, p. 334; CARNEVALI, U., *Le donazioni*, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, vol. 6, Torino, 1984 p. 456, BALBI, G., *La donazione*, in Trattato di diritto civile, diretto da G. Grosso e F. Santoro-Passarelli, vol. 2, fascicolo 4, Milano, 1964, p. 21.

per la loro implementazione a scapito dell'interesse dei soci nel breve termine ad ottenere una remunerazione del capitale.

4. L'influenza del diritto europeo sul legislatore italiano e l'introduzione delle società benefit.

Gli interventi europei volti ad incentivare la crescita responsabile del mercato e l'impatto sociale positivo delle imprese hanno già esercitato una forte influenza sul legislatore italiano, causando l'assottigliamento della linea di confine tra il mondo *profit* e quello *non profit*, introducendo, da una parte, logiche di profitto per imprese aventi finalità sociali, e, dall'altra, incentivando il perseguimento di finalità sociali da parte di imprese dichiaratamente lucrative.

Di fronte all'opportunità di accedere a fonti di finanziamento riservate, infatti, il legislatore italiano si prepara a sacrificare l'idea originaria d'impresa sociale e ad abolire il divieto di distribuzione degli utili, legittimando entro certi limiti la remunerazione del capitale. La nuova impresa sociale si caratterizzerà per la contemporanea presenza di uno scopo principale, di stampo sociale, e di uno scopo secondario, di lucro. Allo stesso tempo, si richiederà alle società ordinarie, contraddistinte da finalità lucrative "pure", di indicare le politiche sociali e ambientali attuate e di motivare l'assenza delle stesse all'interno dei documenti contabili, tradizionalmente riservati a fornire un quadro del successo prettamente economico dell'impresa.

La tendenza a coinvolgere sempre più attori privati in iniziative per il beneficio collettivo³¹ muove dalla volontà di reagire ai fallimenti dell'azione pubblica puntando sulle società, considerate in una posizione migliore rispetto ai governi stessi e alle realtà *non profit* per contribuire allo sviluppo umanitario, in quanto più piccole ed efficienti delle burocrazie pubbliche, nonché meno corrotte e, allo stesso tempo, in possesso di risorse finanziarie e tecnologiche superiori agli enti del Terzo Settore. In un'economia in cui *"i guadagni tendono a essere privatizzati mentre le perdite sono ridistribuite a livello nazionale"*³², la reazione alla crisi dello Stato è tentare di spingere le singole aziende verso l'assistenzialismo in cambio del ritorno economico derivante in termini reputazionali³³.

Ammesso che le società si trovino in una posizione migliore per accelerare lo sviluppo umanitario³⁴, la questione da porsi è se sia legittimo permettere il perseguimento di scopi sociali a scapito dell'interesse dei soci. Il dibattito sulla legittimazione delle pratiche di CSR ha acceso la dottrina nell'ultimo decennio e anima tuttora visioni fortemente contrastanti.

³¹ Sul tema BACKER, L. C., *Multinational Corporations as Objects and Sources of Transnational Regulation*, 2008, 14 *Ilsa Journal of International & Comparative Law* 499; BACKER, L.C., *Multinational Corporations, Transnational Law: The United Nation's Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations as a Harbinger of Corporate Social Responsibility as International Law*, 2006, 37 *Columbia Human Rights Law Review*, 287.

³² BAUMAN, Z., *Cose che abbiamo in comune*, Bari, 2013, p. 23.

³³ L'accumulazione di denaro in mano a poche multinazionali ha reso le stesse, con i loro introiti a volte superiori al PIL di interi paesi, in grado di contribuire in maniera più efficiente rispetto allo Stato alla soluzione di problemi sociali. Ad esempio il profitto annuale globale della società Texaco, operante in Ecuador, è quattro volte il valore del PIL del Paese, JOCHNICK, C., *Confronting the Impunity of Non-State Actors: New Fields for the Promotion of Human Rights*, 1999, 21 *Hum. Rts. Q.* 56, 58, 65; mentre il profitto di *Wal-Mart* è equivalente al 2% del PIL degli Stati Uniti.

³⁴ REUVEN S., AVI-YONAH, *The Cyclical Transformations of the Corporate Form: A Historical Perspective on Corporate Social Responsibility*, 2005, 30 *Del. J. Corp. L.* 767, 768 (arguing that corporations are in a better financial and technological position to promote human development than either governments or nonprofit organizations);

Secondo le teorie economiche tradizionali, sostenute anche dal premio nobel per l'economia Friedman ed incentrate sulla preminenza dell'interesse degli investitori³⁵, l'unico dovere sociale delle imprese risiederebbe nell'ottenere elevati profitti, producendo ricchezza e lavoro per tutta la collettività nel modo più efficiente possibile³⁶. Per l'autore, infatti, le basi del libero mercato potrebbero essere minacciate dall'introduzione di responsabilità sociali confliggenti con la massimizzazione del profitto. Aderendo a quest'impostazione, la responsabilità sociale d'impresa sarebbe legittimata soltanto quale fattore migliorativo della competitività dell'impresa rispetto ai concorrenti, in grado di generare un aumento dei profitti o la crescita dell'impresa³⁷. Una funzione, pertanto, strumentale rispetto ai tradizionali obiettivi economici, che imporrebbe agli amministratori di indirizzare la scelta tra obiettivi di breve e lungo termine sulla base di considerazioni prettamente finanziarie. Quest'impostazione sembra rispecchiare la concezione di CSR sposata dalle disposizioni di derivazione europea, dove l'interesse degli *stakeholders* è sempre contemplato in un'ottica di convenienza economica e di potenziale crescita delle società.

La teoria opposta³⁸, invece, denominata normativa³⁹, considera l'impresa come una costellazione di interessi cooperativi e conflittuali tra

³⁵ LIBERTINI, M., *cit.* p. 11.

³⁶ FRIEDMAN, M., *The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits*, in G.D. Chrissides, J.H. Keler (eds), *An Introduction to Business Ethics*, Chapman, London, 1993.

³⁷ CHEN, R., HANSON, J., *The Illusion of Law: The Legitimizing Schemas of Modern Policy and Corporate Law*, 103 MICH. L. Rev. 1 (2004). p. 37.

³⁸ Per completezza si citano le rimanenti teorie sulla responsabilità sociale d'impresa, come classificate dagli autori Garriga e Melé: la teoria politica, che considera il potere dell'impresa nella società e le sue responsabilità politiche, e la teoria integrativa, che si pone a metà tra la teoria economica e normativa e che ritiene che la crescita delle società possa passare solo attraverso una stressa convivenza con gli *stakeholders* e con i loro interessi sociali: solo prendendo in considerazione le esigenze della comunità, la società acquisterebbe legittimazione e prestigio e svilupperebbe valore. GARRIGA, E., MELÉ, D., *Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory*, *Journal of Business Ethics*, 2004

diversi *stakeholder* aventi un valore intrinseco ed indipendente dagli scopi economici della società. Sulla base di questo assunto, gli amministratori di società sarebbero obbligati a tenere in considerazione i vari interessi e a minimizzare le esternalità negative causate dall'esercizio di attività economica, indirizzando le società al perseguimento di risultati sociali ed ambientali che si affianchino a quelli economici⁴⁰. I sostenitori di detta teoria, infatti, tendono ad individuare nelle imprese delle organizzazioni in grado di supplire alle carenze dell'azione pubblica e di rispondere e reagire ai fallimenti dello Stato⁴¹. Tale visione, tuttavia, si scontra con il panorama normativo di molti ordinamenti, come quello italiano, dove, in mancanza di una norma che lo consenta, gli amministratori sono tenuti a privilegiare l'interesse dei soci e a perseguire lo scopo di lucro sotteso alla causa del contratto di società. La natura volontaria delle pratiche di CSR, infatti, e, soprattutto, l'assenza di azioni processuali a favore degli *stakeholders*⁴² e di una norma che consenta agli amministratori di bilanciare l'interesse dei soci con interessi esterni sembrano confermare la validità della "teoria economica" e la natura meramente strumentale delle pratiche di CSR, confinate entro logiche di incremento dei profitti della società nel lungo termine. Gli amministratori di società potranno tenere in considerazione gli interessi degli *stakeholder* solo quando ciò sia astrattamente in grado di tradursi in una crescita della società nel tempo, ed anzi, saranno tenuti a perseguirli qualora da ciò ne

³⁹ FREEMAN, R. E., VELAMURI, S. R., *A New Approach to CSR: Company Stakeholder Responsibility* in KAKABADES, A., MORSING M., *Corporate Social Responsibility. Reconciling Aspiration with Application*, 2006, Hampshire; DONALDSON, T., e PRESTON, L. 1995, "The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, Implications", in *Academy of Management Review*, 20, pp. 65-91.

⁴⁰ BAINBRIDGE, S. M., *Director Primacy: The Means and Ends of Corporate Governance*, 97 NW. U. L. Rev. 547, 549-50 (2003)

⁴¹ In tal senso anche l'enciclica *Caritas in veritate* di Benedetto XVI (29 giugno 2009): "i canoni della giustizia devono essere rispettati sin dall'inizio, mentre si svolge il processo economico, e non già dopo o lateralmente."

⁴² Sul punto SMITH, D. G., *The Shareholder Primacy Norm*, 23 J. CORP. L. 277, 278-79 (1998)

possa derivare un beneficio economico o reputazionale⁴³. Detto dovere, tuttavia, è orientato nel solo interesse dei soci, gli unici legittimati ad agire per il suo inadempimento, mentre non trasforma gli *stakeholders* in soggetti titolari di un interesse giuridicamente tutelato. L'unico obbligo giuridicamente introdotto verso gli *stakeholders*, come sopra analizzato, è un obbligo di informazione⁴⁴, volto ad esaltare il vantaggio reputazionale connesso alle strategie di CSR e trasformare in *present value* le scelte di lungo periodo⁴⁵.

Il panorama, tuttavia, sta mutando e proprio in Italia, Paese che aveva accolto i dibattiti e le spinte verso la responsabilità d'impresa con una certa "freddezza⁴⁶", ignorandone i contenuti nella riforma del 2003, a differenza di altri ordinamenti europei⁴⁷.

Con la legge di stabilità 2016, infatti, l'Italia è stata il primo Paese europeo ad introdurre la qualifica di società *benefit*⁴⁸, sul modello statunitense delle *benefit corporation*.

Le *benefit corporation* sono ufficialmente nate negli Stati Uniti nel 2012 con l'adozione da parte di vari Stati⁴⁹ del testo legislativo sviluppato dal laboratorio di ricerca B-Lab, volto ad legittimare l'inclusione nella gestione sociale di valori esterni alla massimizzazione dei profitti quali i rapporti con i dipendenti, con la comunità, o gli effetti dell'attività sociale

⁴³ Così ANGELICI, C., *Responsabilità sociale dell'impresa, codici etici e autodisciplina*, in *La responsabilità sociale dell'impresa*, cit., p. 115.

⁴⁴ Già Denozza evidenziava come il dibattito sulla CSR fosse per il giurista un "non problema", che si riduceva, al massimo, ad un problema di informazione. DENOZZA, F., *Le aporie della concezione volontaristica della CSR*, in *La responsabilità sociale delle imprese*, cit., p. 53.

⁴⁵ ANGELICI, C., cit. p. 116.

⁴⁶ LIBERTINI, M., cit. p. 26.

⁴⁷ Come, ad esempio, quello inglese, Art. 172 Companies Act.

⁴⁸ Legge 29 dicembre 2015, n.208.

⁴⁹ *State by State Legislative Status*, BENEFIT CORP. INFO. CENTER, <http://benefitcorp.net/state-bystate-legislative-status>; CERTIFIED B CORP., <http://www.bcorporation.net/>

sull'ambiente⁵⁰. Analogamente al modello americano, le società *benefit* italiane sono società lucrative che, oltre allo scopo di dividere gli utili provenienti dall'attività economica, perseguono da statuto una o più finalità di beneficio comune, indicate espressamente nell'oggetto sociale. Il nuovo tipo societario si caratterizza, pertanto, per il perseguimento, insieme allo scopo di lucro, di finalità ulteriori, anche qualora in conflitto con la massimizzazione del profitto. Agli amministratori è affidato il delicatissimo compito di bilanciare l'interesse dei soci con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto sociale positivo, definiti come "il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile". L'inosservanza dell'obbligo di perseguire le finalità di beneficio comune, peraltro, configura un caso di responsabilità degli amministratori per inadempimento dei propri doveri d'amministrazione, come disciplinato dal codice civile per il tipo societario prescelto. La società *benefit* che non persegua le finalità di beneficio comune è, inoltre, soggetta alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole⁵¹ e del codice di consumo⁵².

La portata rivoluzionaria della disciplina è il riconoscimento della possibilità di perseguire finalità di beneficio comune nell'esercizio di impresa in forma societaria anche quando non coincidente con l'interesse dei soci alla massimizzazione del profitto. In mancanza di un'espressa previsione, infatti, l'art. 2247 c.c. e l'interpretazione giurisprudenziale⁵³

⁵⁰ Per una completa trattazione della storia delle benefit corporations americane, WESTAWAY, K., SAMPSELLE D., *The Benefit Corporation: an economic analysis with recommendations to courts, boards, and legislatures*, in *Emory Law Journal*, 62, 2013 p. 1002.

⁵¹ D. lgs. N. 145/20007.

⁵² D. lgs. N. 206/2005.

⁵³ Vd. Supra nota 23: "In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha tradizionalmente ribadito che lo scopo di lucro soggettivo è essenziale al contratto di società (Cass. 14 ottobre 1958 n. 3251; 6 aprile 1966 n. 907), non essendo sufficiente il mero

dello stesso, rendevano contestabile la costituzione di società con finalità non prettamente lucrative, il cui statuto prevedesse, ad esempio, la devoluzione dei propri profitti o di parte di essi a scopi benefici. Gli amministratori di società *benefit*, invece, sono allo tempo stesso legittimati e tenuti a contemperare finalità di beneficio comune nella gestione sociale, pena l'inadempimento dei propri doveri⁵⁴.

Analizzando congiuntamente le novità legislative in materia di responsabilità sociale delle imprese, si può notare come i vari modelli societari sembrano avvicinarsi e confluire verso una forma ibrida di impresa "assistenziale": le imprese sociali si preparano ad abbandonare la veste di *non profit* e ad accedere alle possibilità di investimento dei mercati finanziari tramite la possibilità di distribuire utili; le società ordinarie si apprestano a dover giustificare alla collettività l'assenza di politiche di CSR o a rendicontarne l'impatto in caso di loro implementazione, mentre le nuovissime società *benefit* si prefiggono il contemporaneo perseguimento di scopi di lucro "puri" e di beneficio comune, lasciando agli amministratori l'arduo compito di bilanciarne gli interessi contrastanti. Simili previsioni, sebbene possano passare inosservate all'interno di una legislazione torrentizia, potrebbero influenzare le conclusioni in materia di responsabilità sociale d'impresa e rivoluzionare le basi del diritto commerciale, affiancando all'interesse dei soci, ritenuto sovrano nell'amministrazione delle società, quello della collettività. Il concetto di società stessa, infatti, sembra lentamente trasformarsi da organizzazione privata costituita per il perseguimento di scopi egoistici e prettamente economici, in un'entità da cui ci si aspetta un contributo sociale migliorativo.

esercizio in forma collettiva di un'attività economica produttiva (Cass. 30 marzo 1973 n. 889): come tale, esso non può essere escluso nella società per azioni, quale disciplinata nel codice civile."

⁵⁴ Trattasi sempre di inadempimento dei doveri verso i soci, unici legittimati, in assenza di una espressa norma a favore degli *stakeholders*, ad agire per il mancato perseguimento di finalità sociali.

Si potrebbe ritenere il cambiamento evidenziato un cambiamento di facciata più che di sostanza: è noto lo scarso successo del decreto sull'impresa sociale e si potrebbe immaginare che, in assenza di agevolazioni fiscali importanti, anche la qualifica di società *benefit* resti un'ulteriore previsione sulla carta, mentre le società ordinarie continueranno a implementare politiche d'impatto sociale solo qualora rientranti in un'ottica di crescita economica nel lungo periodo⁵⁵.

Oppure si potrebbe ravvisare nell'avvicinamento dei modelli societari l'inizio di una lenta ma radicale rivoluzione del concetto stesso di società, che porta a rivalutare la teoria normativa sulla responsabilità sociale d'impresa e a considerare coesistente allo svolgimento di attività economica il perseguimento di un impatto sociale positivo, anche qualora questo non si converta in un vantaggio economico a favore dei soci. L'interesse della collettività e degli *stakeholders* coinvolti, infatti, potrebbe nel tempo diventare la priorità nell'esercizio di attività economica, (re)introducendo quella che è definita come la cultura del "bene comune"⁵⁶.

Nel modello proposto dall'economista Felber⁵⁷, per esempio, il profitto si trasforma da fine a mezzo per il raggiungimento di una missione sociale, scopo principale dell'esercizio d'impresa. Un modello in cui i partecipanti non devono più puntare alla crescita costante, bensì al mantenimento delle dimensioni ottimali per lo scopo sociale prefissato, un mercato non basato sulla competizione bensì sulla cooperazione dei suoi

⁵⁵ Non manca, peraltro, chi ritiene auspicabile che le pratiche di CSR restino ancorate a scelte volontarie delle imprese e che la risposta al fallimento delle democrazie e degli apparati pubblici non si faccia ricadere sulle imprese, bensì si attui tramite il restauro dell' "indipendenza ed efficienza all'intero settore pubblico", LIBERTINI, M., *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell'impresa*, Riv. soc., 1, 2009, p. 1 e ss.

⁵⁶ Non è scandalosa la "teoria" di chi si ostina a vedere nel profitto l'unica molla creativa, innovativa del progresso? GALLO, A., *La mia lotta in direzione ostinata e contraria*, in *Il manifesto*, 2 gennaio 2013.

⁵⁷ FELBER, C., *L'economia del bene comune*, Milano 2012

membri, in un'ottica di reciprocità degli scambi in cui il vantaggio che un soggetto trae dalla comunità non può essere scisso dal vantaggio che la comunità trae dallo stesso⁵⁸.

Una prospettiva, forse, ad oggi ancora utopica. L'incontestabile emersione di nuove finalità sociali, tuttavia, porta a rivalutare la validità della definizione di società fornita all'art. 2247 c.c. poiché riduttiva e non in grado di rispecchiare i mutamenti in atto, nonché a riconsiderare l'attualità dell'art. 41 della Costituzione, per molti rimasto lettera morta, nella parte in cui prevedeva, già nel 1948, l'indirizzamento e il coordinamento dell'iniziativa economica libera a fini sociali.

“C'era una volta l'impresa che faceva l'impresa e lo Stato sociale che faceva lo Stato sociale. Poi venne l'epoca dello Stato sociale che faceva l'impresa [...] e dell'impresa che faceva lo Stato sociale [...]. Infine, fu il tempo dell'impresa sociale, non solo nella forma giuridica, quanto nell'approccio al business. Sociale, nel senso etimologico del termine: ciò che concerne la società, ovvero la persona. L'assunto di base è semplice, talmente banale da essersi perso nei meandri della Storia, ed essere stato riscoperto solo grazie ad un processo di nemesi [...]: è l'economia al servizio dell'individuo, e non l'individuo al servizio dell'economia⁵⁹.”

⁵⁸ ZAMAGNI S., *L'economia del bene comune*, Roma, 2007

⁵⁹ *Le imprese al servizio del bene comune*, in Avanzi, www.avanzi.org, 24 giugno 2012.